



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 novembre 2021  
(OR. en)

13162/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0209 (CNS)**

---

---

**COH 57  
POSEICAN 3  
PECHE 386  
UD 259**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO (UE, Euratom) DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

---

**REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2021/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune  
sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

---

<sup>1</sup> Parere del 5 ottobre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2</sup> Parere del 20 ottobre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio<sup>1</sup>, la sospensione dei dazi per taluni beni strumentali a uso commerciale o industriale importati nelle Isole Canarie scade il 31 dicembre 2021.
- (2) Nell'aprile 2021 il governo spagnolo ha chiesto di prorogare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, conformemente all'articolo 349 del trattato. Le misure stabilite dal regolamento (UE) n. 1386/2011 hanno contribuito positivamente allo sviluppo dell'economia delle Isole Canarie, in particolare nei settori dell'industria e dell'edilizia, riducendo in tal modo la grave incidenza degli svantaggi economici e commerciali causati dalla grande distanza, dall'insularità e dalla superficie ridotta di tali isole.
- (3) L'economia delle Isole Canarie continua a risentire negativamente delle modeste dimensioni del mercato insulare, della sua frammentazione e della grande distanza dall'Europa continentale, un livello di disoccupazione particolarmente elevato nonché dei maggiori costi di produzione e distribuzione rispetto a quelli sostenuti dagli operatori economici in Europa continentale. Sebbene il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie abbia registrato un lieve miglioramento fino al 2019, la disoccupazione è cresciuta dal 20,5 % nel 2019 al 22,6 % nel 2020, nettamente al di sopra del tasso medio di disoccupazione del 15,5 % in Spagna e del 7,1 % dell'insieme degli Stati membri nel 2020 (Eurostat, 2021).

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 1).

- (4) La pandemia COVID-19 ha inoltre arrestato l'attività turistica nelle Isole Canarie con un calo del PIL stimato a circa il 20 % nel 2020. Si è inoltre verificata una contrazione nelle attività edili e industriali con un calo stimato del 13 % rispetto al 2019.
- (5) È quindi appropriato prorogare la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1386/2011, al fine di garantire la sostenibilità degli effetti positivi del regolamento (UE) n. 1386/2011, di contribuire alla diversificazione dell'economia, di garantire una crescita costante e la creazione di posti di lavoro nei settori industriale ed edile, di potenziare l'innovazione, di ridurre la dipendenza dell'economia locale dal settore dei servizi e di integrare altre misure intese a stabilizzare l'ambiente economico e sociale delle Isole Canarie.
- (6) Oltre alle categorie di prodotto interessate dal regolamento (UE) n. 1386/2011, il governo spagnolo ha chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per sette nuove categorie di prodotti che rientrano nei codici NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 e 8479 90. E' opportuno che tale richiesta sia accettata, in quanto tali sospensioni, che comprendono le sospensioni per i macchinari per processi industriali e materie prime, potenzierebbero l'economia delle Isole Canarie.

- (7) Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate all'uso finale dei prodotti, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione<sup>2</sup>.
- (8) In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (9) Al fine di garantire la continuità dopo la scadenza delle disposizioni del Regolamento (UE) n°.1386/2011, è opportuno applicare le misure previste dal presente regolamento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

### *Articolo 1*

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie di beni strumentali a uso commerciale o industriale attualmente classificati con i codici NC elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Tali beni strumentali sono utilizzati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento (UE) 2015/2447 dagli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall'immissione in libera pratica.

### *Articolo 2*

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti attualmente classificati con i codici NC elencati nell'allegato II del presente regolamento e che sono destinati alla trasformazione industriale o alla manutenzione nelle Isole Canarie.

### *Articolo 3*

La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è soggetta alla vigilanza doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

### *Articolo 4*

1. Se ha motivo di credere che qualsiasi sospensione introdotta dal presente regolamento abbia provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione per revocare in via temporanea la sospensione per tale prodotto specifico per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

I dazi all'importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.

2. Se entro il termine di dodici mesi di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura stabilita nel trattato, il Consiglio decide che la sospensione debba essere revocata definitivamente, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.

3. Se entro il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, il Consiglio non ha adottato alcuna decisione che la sospensione debba essere definitivamente ritirata, le garanzie sono svincolate.

*Articolo 5*

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO I

Beni strumentali a uso commerciale o industriale attualmente classificati con i codici NC<sup>1</sup>:

4011 20	8418 61 00	8519 20	9006 30 00
4011 30 00	8418 69 00	8701	9006 53
4011 70 00	8418 91 00	8702	9006 59
4011 80 00	8418 99	8704 21	9007 10 00
4011 90 00	8427	8704 22	9007 20 00
5608	8431 20 00	8704 23	9008 50 00
6403 40 00	8441 40 00	8704 31	9010 10 00
6403 51 05	8450 11 90	8704 32	9011 20 90
6403 59 05	8450 12 00	8704 41	9030 33 20
6403 91 05	8450 19 00	8704 42	9106
6403 99 05	8450 20 00	8704 43	9107 00 00
8415	8450 90 00	8704 51	9207
8418 30 80	8472 30 00	8704 52	9506 91 90
8418 40 80	8479 90	8704 60	9507 10 00
8418 50	8501	8704 90 00	9507 20 90
		8705	9507 30 00

---

<sup>1</sup> Si veda la definizione contenuta nel regolamento (UE) 2021/1832 del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

## ALLEGATO II

Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli,  
di trasformazione industriale o di manutenzione attualmente classificati con i codici NC<sup>1</sup>:

3901	5208	5507 00 00	7601
3902 10 00	5209	5508 10 10	7607 20
3903 11 00	5210	5508 20 10	8529 90
3903 19 00	5212	5509	8706 00
3904 10 00	5401 10 12	5510	8707
3906 10 00	5401 10 14	5512	8708
4407 21	5401 20 10	5513	8714
4407 22	5402	5514	9002 90 00
4407 23	5403	5515	9006 91 00
4407 25	5404 11 00	5516	9007 91 00
4407 26	5404 90	5603 94	9007 92 00
4407 29	5407	5604 10 00	9008 90 00
4407 99 40	5408	6001	9010 90 80
4410	5501	6002	9104 00 00
4412	5502	6217 90	9108
5108	5503	6305	9109
5110 00 00	5504	6309 00 00	9110
5111	5505	6406	9111
5112	5506	7326 90	9112
5205			9114

---

<sup>1</sup> Si veda la definizione contenuta nel regolamento (UE) 2021/1832, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).